



P.zza C. Colombo n. 1
57020 BIBBONA LI
P. IVA: 00286130497

COMUNE DI BIBBONA

PROVINCIA DI LIVORNO

AREA – 4 “EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA”
Tel. 0586672235

LA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO

NELLA SUA FUNZIONE DI “AUTORITA’ COMPETENTE” VAS
ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010, n. 10

PROVVEDIMENTO N. 01 DEL 23.08.2019

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità a VAS art. 22 della Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010, n. 10 e s.m.i. del Piano di Lottizzazione, d’iniziativa privata, con destinazione ad attività produttive ed urbane “D2” di cui alla Scheda Normativa n. 3 UTOE 1C3 del Regolamento Urbanistico vigente, presentato dai Sigg.ri Scaramuzzi Donato Eugenio e Scaramuzzi Maria Oliva in qualità di procuratori generali della Sig.ra Maria Bianca Cancellieri, Amministratore unico della Soc. Calcinaiola 2000 S.r.l. (P.E. 273/18).

LA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO, NELLA SUA FUNZIONE DI “AUTORITÀ COMPETENTE VAS”

- organismo costituito con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30.10.2015 e con il medesimo atto nominato “**Autorità Competente**” per la **Valutazione Ambientale Strategica**, come in ultimo modificata con deliberazione C.C. n. 41 del 28.09.2017, composta dai membri di seguito indicati:

- Arch. Marco Baggiani;
- Arch. Renzo Ricotti;
- Dott. Agron. e Forest. Maria Rosaria Rafanelli;

- riunita in data 23 Agosto 2019, alle ore 09.00 presso l’Area 4 - Edilizia Privata e Urbanistica, con la presenza dei seguenti membri:

- Arch. Marco Baggiani;
- Arch. Renzo Ricotti;

al fine di verificare se il piano attuativo in oggetto comporti impatti significativi sull’ambiente, secondo la procedura stabilita dall’art. 4bis della L.R. 10/2010 e s.m.i. che prevede l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 6 del D.Lgs 152/2006, di seguito indicate:

“6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.”;

Preso atto che i soggetti coinvolti nel procedimento sono i seguenti:

- *Proponente: Sigg.ri Scaramuzzi Donato Eugenio e Scaramuzzi Maria Oliva in qualità di procuratori generali della Sig.ra Maria Bianca Cancellieri, Amministratore unico della Soc. Calcinaiola 2000 S.r.l.;*
- *Autorità Competente: il collegio di esperti individuato con la predetta deliberazione C.C. n. 42 del 30.10.2015, come modificato con deliberazione C.C. n. 41 del 28.09.2017;*
- *Autorità Procedente: Consiglio Comunale;*
- *Responsabile del Procedimento: Geom. Sandro Cerri, Responsabile Area 4 – Edilizia Privata e Urbanistica;*

Atteso che il suddetto “Proponente”, al fine di ottemperare alle disposizioni della Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10 e s.m.i., in materia di *Valutazione Ambientale Strategica (VAS)*, ed in particolare a quanto previsto dall’art. 22 “*Procedura di verifica di assoggettabilità*”, ha predisposto un “Documento Preliminare”, presentato a questo Ufficio in data 27.09.2018, al prot. n. 8765 ed integrato in data 20.11.2018 con nota prot. n. 10214;

Dato atto che il suddetto Documento Preliminare di VAS del Programma possiede i contenuti richiesti dall’art. 22, comma 1, della L.R. 10/2010;

Dato atto altresì che, con nota prot. n. 10853 del 11.12.2018, il Documento Preliminare predetto, è stato trasmesso via PEC ai Soggetti competenti in materia ambientale, individuati ai sensi dell’art. 20 della predetta legge, in:

- **REGIONE TOSCANA** Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica Opere pubbliche di interesse strategico regionale;
- **PROVINCIA DI LIVORNO** Dipartimento Ambiente e Territorio;
- **UFFICIO TECNICO DEL GENIO CIVILE DI AREA VASTA LIVORNO – LUCCA – PISA;**
- **AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO SETTENTRIONALE;**
- **ARPAT** Dipartimento provinciale di Livorno;
- **AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST** Zona Bassa Val di Cecina;
- **AUTORITA’ IDRICA TOSCANA A.T.O. 5 “Toscana Costa”;**
- **AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI A.T.O. “Toscana Costa”;**
- **ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI Spa;**
- **REA ROSIGNANO** Energia Ambiente Spa;
- **CONSORZIO DI BONIFICA ALTA MAREMMA;**
- **2iRETE GAS Spa;**

al fine di avviare le consultazioni e acquisire il loro parere (entro 30 gg. dall’invio della PEC) per l’eventuale assoggettabilità del Piano alla Valutazione Ambientale Strategica;

Considerato che, a seguito dell’invio del Documento Preliminare, sono pervenuti i seguenti contributi:

- nota prot. n. 87/2018 del 03.01.2019 dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, acquisita agli atti di questo Comune in data 04.01.2019, prot. n. 65, con la quale viene espresso parere favorevole alla non assoggettabilità a VAS del Piano attuativo di cui trattasi con le prescrizioni indicate nella nota stessa;
- nota prot. n. 9212 del 12.12.2018 dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, acquisita agli atti di questo Comune in data 10.01.2019, prot. n. 225;

- nota prot. n. 2043 del 10.01.2019 dell'Arpat, Dipartimento di Livorno, acquisita agli atti di questo Comune in data 11.01.2019, prot. n. 310, con la quale si ritiene il Piano in oggetto non determini impatti negativi significativi sull'ambiente, tali da richiedere che sia assoggettato a VAS, a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate nella nota stessa;

Esaminati i contributi pervenuti, come sopra individuati, che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Rilevato che dalla documentazione emerge che il progetto si qualifica come completamento del Piano di Lottizzazione con destinazione produttiva relativo al 3° lotto in Loc.tà Il Mannaione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 29.07.1999.

Il progetto in esame recepisce le capacità edificatorie contenute nella Scheda Normativa n. 3 "D2: Area di Campolungo", allegata al vigente R.U., che prevede come obiettivo il potenziamento e completamento del comparto in costruzione.

Le funzioni ammesse dalla Scheda Normativa risultano essere: attività produttive, urbane, commerciali della grande distribuzione, spazi pubblici a verde e/o alberati, parcheggi e nel piano di lottizzazione sono previste attività artigianali, commerciali e direzionali.

Considerato che il Documento Preliminare nelle conclusioni afferma: "... *in considerazione:*

- *della natura ed entità della variante urbanistica di completamento di Piano Attuativo approvato,*

- *del fine per la quale è proposta la Variante e cioè agevolare l'attuazione delle previsioni urbanistiche del R.U. implementando le destinazioni d'uso insediabili, consentendo in tal modo di offrire una pluralità di opportunità lavorative, che agevolino l'insediamento di nuove realtà lavorative;*

- *degli effetti potenziali attesi dalla attuazione della presente previsione urbanistica per i quali non risultano evidenziati significativi valori potenziali relativamente a ciascuna componente ambientale,*

si ritiene che dalla attuazione delle previsioni della variante al Piano di Lottizzazione "Il Mannaione – UTOE 1C3 scheda normativa 3" non ci si debba attendere impatti maggiori rispetto a quanto già precedentemente previsto e realizzato.

Pertanto, per le considerazioni e motivazioni sopra esposte e dettagliate, si chiede a Codesta Autorità Competente, di esprimersi per la non assoggettabilità al procedimento di VAS della presente Variante di Piano di Lottizzazione.";

Esaminata la documentazione trasmessa dal Proponente, i contenuti del Piano di Lottizzazione e i contributi pervenuti in merito allo stesso;

In considerazione del contenuto del Piano di Lottizzazione di cui trattasi e degli effetti potenziali attesi dall'attuazione degli interventi ivi previsti, si ritiene che non si debbano attendere impatti significativi sull'ambiente e pertanto il Piano stesso possa essere escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Tenuto conto altresì che il Regolamento Urbanistico vigente è già stato sottoposto a VAS, si ritiene che, il presente Piano di Lottizzazione **non debba essere assoggettato a procedura di Valutazione Ambientale Strategica alle condizioni** indicate nei contributi pervenuti dai soggetti di cui sopra che questa "Autorità Competente" ritiene di fare proprie;

Ritenuto di non individuare particolari problematiche connesse con le previsioni del Piano che quindi risulta sostenibile dal punto di vista ambientale;

Viste:

- la Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010, n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)";
- la Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio";

Richiamata la competenza ad emanare il presente provvedimento ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 10/2010 e s.m.i.

Premesso tutto quanto sopra, in applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 22 della Legge Regionale 10/2010 e s.m.i., a votazione unanime

emette il seguente **PROVVEDIMENTO DI VERIFICA**

- **Il Piano di Lottizzazione**, d'iniziativa privata, con destinazione ad attività produttive ed urbane "D2" di cui alla Scheda Normativa n. 3 UTOE 1C3 del Regolamento Urbanistico vigente, presentato dai Sigg.ri Scaramuzzi Donato Eugenio e Scaramuzzi Maria Oliva in qualità di procuratori generali della Sig.ra Maria Bianca Cancellieri, Amministratore unico della Soc. Calcinaiola 2000 S.r.l. (P.E. 273/18), è **ESCLUSO dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**, in quanto, si ritiene che detto progetto, qualificandosi come completamento del Piano di Lottizzazione con destinazione produttiva relativo al 3° lotto in Loc.tà Il Mannaione e prevedendo come obiettivo il potenziamento e completamento del comparto in costruzione, sia sostenibile dal punto di vista ambientale, con le **seguenti prescrizioni:**

- **Dovranno essere rispettate le prescrizioni indicate nella nota prot. n. 87/2018 del 03.01.2019 dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, acquisita agli atti di questo Comune in data 04.01.2019, prot. n. 65, allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;**
- **Dovranno essere rispettate le condizioni indicate nella nota prot. n. 2043 del 10.01.2019 dell'Arpat, Dipartimento di Livorno, acquisita agli atti di questo Comune in data 11.01.2019, prot. n. 310, allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.**

Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune.

Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Comunale, quale Autorità Procedente, ed all'Area 4 - Edilizia Privata e Urbanistica, quale soggetto proponente, per gli atti di loro competenza.


Bibbona li 23 Agosto 2019

L'Autorità Competente VAS

Arch. Marco Baggiani

Arch. Renzo Ricotti

Il Segretario verbalizzante, Roberta Menghi



Roberto Menghi

Prot n°

Cecina 03.01.2019

N° Ordine A.U.S.L. 87/2018

Al responsabile dell' Area 4
Edilizia Privata ed
Urbanistica
del comune di Bibbona
geom. Sandro Cerri
c.a.

Azienda USL Toscana nord ovest

R

Oggetto: parere su documento preliminare, per procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del piano di lottizzazione con destinazione di attività produttive ed urbane D2 di cui alla scheda 3 del Regolamento Urbanistico del comune di Bibbona.

Esaminata, in data 03.01.2019, la documentazione relativa al procedimento in oggetto; premesso che l'affermazione contenuta nel documento preliminare con la quale si evidenzia che non si avrà nuova occupazione di suolo appare non coerente, perché riferita a previsioni urbanistiche non ancora attuate e quindi, che il piano in questione, prevederà una nuova occupazione di suolo; tenuto conto che, effettivamente, l'impatto sull'ambiente e quindi sulla salute della popolazione interessata, dell'attuale piano, sarà inferiore rispetto a quello precedentemente approvato anche se, occorre precisare, sono mutati sia il contesto normativo che, in pochi anni, la consapevolezza e le conoscenze scientifiche riguardo l'influenza dell'inquinamento ambientale sulla salute umana;

si esprime parere favorevole alla non assoggettabilità a VAS del piano di lottizzazione con destinazione ad attività produttive ed urbane D2 di cui alla scheda 3 del Regolamento Urbanistico del comune di Bibbona con le successive prescrizioni:

1) il nuovo traffico veicolare previsto nell'area comporterà un aumento delle emissioni inquinanti derivanti, in particolare, dagli scarichi dei prodotti della combustione da parte degli automezzi di trasporto; l'affermazione, contenuta nel documento preliminare, che la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili possa contribuire ad un favorevole bilancio emissivo appare non corretta perché, questi, non avranno nessuna influenza sulle emissioni da traffico.

Le emissioni in atmosfera degli scarichi delle auto potrebbero essere mitigate, invece, con piantumazioni di essenze disinquinanti lungo le strade e nei parcheggi, sia con piante ad alto fusto che con siepi. Nel caso sia prevista la pavimentazione dei parcheggi è da tenere in considerazione la presenza, sul mercato, di masselli autobloccanti drenanti e fotocatalitici, che hanno la capacità di ridurre gli ossidi di azoto e le polveri sottili e comunque le sostanze organiche e inorganiche inquinanti, trasformandole in sostanze inerti;

in tutti i casi di nuove piantumazioni, comunque, sarebbe opportuno l'uso di piante autoctone, ma anche non allergeniche e aventi riconosciute proprietà disinquinanti; esistono in tal senso interessanti e recenti studi scientifici in materia.

2) Dovranno essere ridotti, al minimo indispensabile, i nuovi consumi idrico-potabili; ciò potrà essere fatto facendo improntare, tutti gli interventi edilizi, al risparmio della risorsa idrica di qualità, sia attraverso impianti tecnologici che riducano i consumi sia



DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE

Area Funzionale
Igiene Pubblica
e Nutrizione

Unità Funzionale
Igiene Pubblica
e Nutrizione

Responsabile
Dott. Alessandro Barbieri

Zona Bassa Val di Cecina
Via Montanara n. 52
c/o Presidio H
57023 Cecina
tel. 0586 614450
email : ispn.bvc@uslnordovest.toscana.it

Zona Val di Cornia
Via Forlanini n. 26
57025 Piombino
tel. 0565 67550-70
email : ispn.vdc@uslnordovest.toscana.it

PEC:
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

Azienda USL
Toscana nord ovest
sede legale
via Cocchi, 7
56121 - Pisa
P.IVA: 02198590503

Azienda USL Toscana Nord Ovest 03 gennaio 2019
PREVENZIONE
DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE



attraverso forme di riutilizzo dell'acqua pluviale raccolta nelle vasche di stoccaggio già previste, per gli usi non potabili (scarichi dei wc, irrigazione, ecc..).

3) Per non influire negativamente sulla qualità dell'aria nei nuovi edifici dovrebbe essere vietato l'uso di impianti di riscaldamento alimentati con la combustione delle biomasse; tutti gli scarichi degli impianti a combustione, comunque, dovrebbero essere portati sopra la copertura degli edifici, fuori dell'area di rispetto indicata dalle specifiche norme tecniche, in modo che i prodotti della combustione possano disperdersi agevolmente.

4) Affinché la previsione urbanistica in questione sia compatibile con l'ambiente e di conseguenza con la salute umana, una buona parte dell'energia necessaria per i nuovi insediamenti dovrebbe essere autoprodotta, attraverso l'uso di energie rinnovabili come il fotovoltaico o il solare termico; la prevista "possibilità" di installazione di impianti fotovoltaici e solari termici per produzione di energia da fonti rinnovabili, dovrebbe quindi essere resa obbligatoria.

Azienda USL Toscana nord ovest



Azienda USL Toscana Nord Ovest 03 gennaio 2019
Prot. 2019/000009/GEN/000PREV/PN/CEC



Responsabile istruttoria tecnica

Azienda USL Toscana Nord Ovest
Dipartimento della Prevenzione di Livorno - Zona BVC
Igiene e Sanità Pubblica e Nutrizione
Tecnico della Prevenzione - Micologo
Gronchi Giacomo

Responsabile del procedimento

Azienda USL Toscana Nord Ovest
Dipartimento della Prevenzione di Livorno - Zona BVC
Igiene e Sanità Pubblica e Nutrizione
Dirigente Medico
Dott. Vito Conti

DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE

Area Funzionale
Igiene Pubblica
e Nutrizione

Unità Funzionale
Igiene Pubblica
e Nutrizione

Responsabile
Dott. Alessandro Barbieri

Zona Bassa Val di Cecina
Via Montanara n. 52
c/o Presidio H
57023 Cecina
tel. 0586 614450
email : ispn.bvc@uslnordovest.toscana.it

Zona Val di Cornia
Via Forlanini n. 26
57025 Piombino
tel. 0565 67550-70
email: ispn.vdc@uslnordovest.toscana.it

PEC:
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

Azienda USL
Toscana nord ovest
sede legale
via Cocchi, 7
56121 - Pisa
P.IVA: 02198590503

Sandro Cerri

Da: <direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it>
Data: giovedì 3 gennaio 2019 10:22
A: <comune.bibbona@pec.it>
Allega: N.O.87-18.pdf; NotificaPecUscita.pdf
Oggetto: Parere su documento preliminare per procedura assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Comune di Bibbona

- Il documento è stato inviato ai seguenti destinatari:
 - COMUNE.BIBBONA@PEC.IT / comune.bibbona@pec.it
 - Data invio: 03/01/2019
 - Amministrazione mittente: AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST - UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE (aoo_umo/auslmo)
 - Protocollo in uscita: aoo_umo/2019/0001069
 - Oggetto: Parere su documento preliminare per procedura assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Comune di Bibbona
 - Documenti allegati:
 - N.O.87-18.PDF

Notifica invio comunicazione tramite pec:

Chiudi




Visualizzazione Protocollo

Registro	REGISTRO GENERALE	Sezione	SEZIONE GENERALE
Protocollo	2019/65 del 04/01/2019 (ARRIVO)		
Tipo Doc.	LETTERA GENERICA	Tramite	POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Oggetto	Parere su documento preliminare per procedura assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Comune di Bibbona		
Classifica	0603 Edilizia privata		
Fascicolo			

Mittente	Note
(00000099) AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST VIA A. COCCHI, 7/9 Loc. PISA direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it	

Smistato a	Destinatario	Note
Mittente	Area Edilizia Privata	Inserimento Protocollo
PROTOCOLLO il 04/01/2019		

Documenti Allegati

Oggetto	Nome File	Annullato
 DOCUMENTO ORIGINALE	1228002749_11_1546507802672_JavaMail_SRV_APPL__SRV_APPL.eml	
 ALLEGATO 1	NonConforme.xml	
 ALLEGATO 2	NonConforme.eml	

Area Vasta Costa - Dipartimento ARPAT di Livorno
via Marradi, 114 - 57126 Livorno

N. Prot Vedi segnatura informatica LI.01.25.02/34.1 del XX a mezzo: PEC

Comune di Bibbona
AREA 4 "EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA"
Edilizia Privata – Urbanistica – Demanio Marittimo
Ambiente – Condono Edilizio – Abusi Edilizi
comune.bibbona@pec.it

Oggetto: Documento Preliminare per procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'art. 22 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 10 e s.m.i. "Variante al Piano di Lottizzazione con destinazione produttiva e commerciale in Bibbona, località "Il Mannaione" - UTOE 1C3 Scheda Normativa 3". Parere in merito

Richiedente: Calcinaiola 2000 Srl

Risposta alla richieste di contributo del Comune di Bibbona (protocollo Ente richiedente n. 10853 del 11/12/2018), protocollo ARPAT n. 88976 del 12/12/2018

ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE

La Scheda Normativa 3 – UTOE 1C3 è contenuta nel Regolamento Urbanistico vigente, approvato con DCC n. 27 del 30.03.2018. Tale scheda normativa regola il Piano di Lottizzazione (PdL) in oggetto che viene sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS in quanto sono apportate modifiche alla stessa scheda normativa.

L'originario Piano di Lottizzazione prevedeva la realizzazione di edifici con destinazione produttiva artigianale ed è stato completato per circa la metà della potenzialità edificatoria (superficie edificabile artigianale già realizzata 11.287 mq, superficie edificabile artigianale e commerciale da realizzare 15.343 mq), sono inoltre quasi completate le opere di urbanizzazione. Il Piano di Lottizzazione deve essere completato e la Variante in oggetto prevede esclusivamente un ampliamento delle destinazioni d'uso ammesse permettendo l'insediamento, oltre alle attività produttive-artigianali, di attività commerciali (strutture di vendita per superfici che vanno dall'esercizio di vicinato a quelle della grande distribuzione) e attività urbane (ristorazione e pubblici esercizi, artigianali di servizio, di sportello, agenzie, direzionali, studi professionali, spettacolo, tempo libero, istruzione e cultura, pratica sportiva e cura personale, attività artigianali di ridotte dimensioni e non moleste).

Il proponente afferma che la variante in oggetto si pone come obiettivo il completamento del Piano attuativo, sia in termini di SUL insediabile, sia in termini di dotazione di standards urbanistici, che saranno adeguati alla destinazione commerciale, secondo i requisiti di legge.

Il proponente verifica la coerenza della variante con gli strumenti di pianificazione territoriale, in particolare con il PIT con valenza di Piano Paesaggistico, approvato con DCRT n. 37 del 27.03.2015 e con il PTC, approvato con DCP n. 52 del 25.03.2009, ritenendo per entrambi i Piani rispettata la coerenza e gli obiettivi.

Il proponente afferma che la nuova previsione urbanistica non richiede un fabbisogno idrico maggiore rispetto a quello determinato per le attività artigianali previste nell'originario PdL, rileva anzi che la destinazione ad insediamenti commerciali determina potenzialmente una riduzione del fabbisogno idrico

Pagina 1 di 4

rispetto alla destinazione artigianale (dove, molto spesso, la componente idrica è elemento necessario per la lavorazione). L'area è già servita dall'acquedotto.

E' previsto inoltre, in fase progettuale, di dotare ogni singolo lotto di idonee vasche di recupero e stoccaggio delle acque piovane, che potranno essere utilizzate per esigenze idriche di varia natura, permettendo in tal modo di limitare il consumo di acqua potabile in derivazione dal pubblico acquedotto.

In merito al fabbisogno depurativo, il richiedente dichiara che:

- le reti fognarie separate per le acque bianche e per le acque nere, sono state interamente realizzate e collaudate. La rete delle acque bianche si immette nel vicino fosso delle Tane mentre la rete delle acque nere scarica nella fognatura comunale;
- il carico fognario calcolato per l'originaria previsione urbanistica comprende il fabbisogno dello scarico dei reflui provenienti dal nuovo complesso commerciale, pertanto il proponente ritiene che la nuova previsione non generi particolari criticità in relazione alla potenzialità ricettiva della condotta fognaria comunale esistente;

In relazione all'impermeabilizzazione del suolo il proponente afferma che le dimensioni delle superfici permeabili del presente piano rispetto al PdL approvato, vengono incrementate, e costituiscono il 33%.

L'area è inserita in classe V secondo il Piano di Classificazione acustica approvato dal comune di Bibbona con D.C.C. n. 18 del 2/5/2005 e pertanto la destinazione d'uso di cui alla presente variante è compatibile con il PCCA.

L'area è attualmente occupata da attività ad uso artigianale a cui andranno ad affiancarsi altre realtà commerciali. Come dichiarato nella documentazione esaminata "il completamento della previsione urbanistica di progetto va ad incrementare il carico urbanistico nell'area del Mannaione, e di conseguenza il flusso viario di relazione". Pertanto il progetto prevede la realizzazione di uno svincolo viario sulla Strada Provinciale del Commercio che consenta di rendere più agevole l'accesso all'area produttiva del "Mannaione" e la realizzazione di una rotatoria a raso all'incrocio tra Via Pertini e Via Amendola per disciplinare l'ingresso ai due parcheggi laterali, realizzando così il miglioramento e un più corretto deflusso del traffico in particolare proprio verso i due parcheggi e in uscita dagli stessi.

Per la verifica di un eventuale inquinamento acustico ambientale, la documentazione preliminare fa riferimento alla "Valutazione di Impatto Acustico Ambientale" allegata alla Variante al PdL.

La documentazione, redatta nel aprile 2011, riporta il risultato di 4 misure effettuate nell'area oggetto di PdL in periodo diurno di durata di 15 min e una modellizzazione che ipotizza come fonti di emissione sorgenti di "rumore stimato in 80 Lw/dB(A) per ogni lotto" di nuova progettazione e il "rumore generato dal traffico veicolare prodotto con l'insediamento delle nuove attività".

Per la fase di esercizio il TCAA evidenzia la necessità, "per ogni attività che ritiene di superare la potenza sonora di 80 Lw/dB(A), di effettuare una propria previsione di impatto acustico".

Per la fase di cantiere, le cui tipologie di sorgente non sono dettagliate né chiarite, il TCAA evidenzia il rispetto dei limiti previsti dalla classificazione acustica ma "un parziale disturbo causato dal livello differenziale che sarà comunque limitato al solo periodo di utilizzo dei macchinari e delle attrezzature necessarie per la realizzazione di quanto in progetto". Inoltre sottolinea la necessità di monitorare le varie fasi di lavorazione e la necessità eventuale di richiedere al Comune l'autorizzazione in deroga ai limiti normativi come previsto dal regolamento comunale approvato.

OSSERVAZIONI SULL'IMPATTO ACUSTICO

Pur confermando la compatibilità tra le destinazioni d'uso previste e le indicazioni del piano di classificazione acustica, si coglie l'occasione per sottolineare che la documentazione di impatto acustico risulta poco chiara e non esaustiva in quanto carente di molte informazioni essenziali necessarie ai fini della verifica del rispetto dei limiti.

In particolare:

- non sono chiaramente descritte tutte le sorgenti esaminate nella modellizzazione (il tipo e il numero di transiti stimati per la fase di esercizio, il contributo delle attività già presenti);
- non è chiaro come è stata effettuata la valutazione dell'impatto acustico nella fase di cantiere e la valutazione del traffico indotto;
- non è chiaro dove siano state effettuate le misure di clima acustico, non è riportata una mappa ma solo alcune immagini;

- non è stata effettuata una valutazione dei livelli presso i recettori residenziali più vicini valutando i limiti di immissione assoluti e quelli differenziali.

CONCLUSIONI

Considerato che la variante in oggetto prevede il completamento di un Piano Attuativo approvato implementando le destinazioni d'uso insediabili attraverso l'inserimento di attività commerciali e urbane, oltre alle già previste produttive-artigianali, senza incrementare la superficie edificabile approvata; considerato che tale implementazione non comporta incremento dei fabbisogni idrici, né del fabbisogno depurativo, tenuto conto della compatibilità tra le destinazioni d'uso previste e le indicazioni del piano di classificazione acustica,

si ritiene che la Variante in oggetto non determini impatti negativi significativi sull'ambiente, tali da richiedere che sia assoggettata alla VAS, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere effettuate opportune valutazioni di impatto acustico che, ai sensi della vigente normativa, valutino il rispetto dei limiti previsti sia per la fase esecutiva che per quella di cantiere e nel caso di superamento dei limiti vengano posti in essere tutti gli accorgimenti necessari per riportare i livelli al di sotto dei limiti normativi vigenti.

In particolare:

- ✓ Per la fase di cantiere: deve essere svolta una valutazione di impatto acustico dettagliata che tenga in considerazione tutti i macchinari utilizzati, le lavorazioni necessarie, la loro durata, la loro sovrapposizione, in modo da effettuare valutazioni fase per fase e determinare l'eventuale superamento dei limiti previsti (assoluti e differenziali) e la necessità di autorizzazione in deroga. Nell'ambito di tali valutazioni devono essere presi in considerazione i contributi dovuti sia alle sorgenti fisse dovute ai macchinari utilizzati, sia al traffico pesante indotto dovuto al trasporto dei materiali.
- ✓ Per la fase di esercizio: è necessario che ogni attività che si vada ad insediare, prima del rilascio della licenza all'esercizio, predisponga una opportuna valutazione di impatto acustico redatta dal un TCAA a prescindere dai livelli di emissione ipotizzati. Infatti devono essere tenuti in considerazione sia i contributi dovuti ad eventuali macchinari per le lavorazioni usati anche per periodi del giorno limitati, sia, nel caso di locali utilizzati per il commercio e grandi magazzini, impianti fissi a servizio di ogni genere (pompe di calore, pompe frigorifero etc.). La valutazione deve prevedere, a seconda dei casi e del tipo di macchinario o impianto, la verifica del rispetto di tutti i limiti assoluti e differenziali diurni o notturni, sia presso i recettori limitrofi, sia in quelli residenziali maggiormente esposti per i quali la classe, secondo il PCCA, è differente. Nella valutazione dovrà inoltre essere valutato il contributo dovuto al traffico indotto anche presso i ricettori limitrofi maggiormente esposti lungo le vie di accesso. Qualora venga ipotizzato il superamento dei limiti previsti dalla normativa, sarà necessario ipotizzare opportuni interventi idonei a riportare i livelli al di sotto di quelli previsti, prevedendo eventuali misure di verifica post-operam a conferma dell'efficacia degli stessi e del conseguimento degli obiettivi previsti.

- Devono essere realizzati e monitorati gli interventi di mitigazione ambientale per ridurre gli effetti dell'impermeabilizzazione.

Si suggerisce, quale strumento di approfondimento riguardo il contenimento dell'impermeabilizzazione delle superfici, il documento di lavoro dei servizi della Commissione europea: "Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo".

In relazione alla problematica del consumo di suolo si informa che è possibile consultare la banca dati disponibile sulla rete del Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINAnet) e l'ultimo rapporto Ispra sul consumo di suolo:

<http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/consumo-di-suolo-dinamiche-territoriali-e-servizi-ecosistemici.-edizione-2018>

- Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti nell'ambito della conduzione delle attività commerciali e di servizio previste da tale variante, è opportuno prevedere interventi concreti, iniziative e buone pratiche volte a perseguire gli obiettivi di incentivazione alla raccolta differenziata di qualità, riduzione della produzione dei rifiuti e riuso.
- Per quanto riguarda l'aspetto ambientale del "paesaggio" si suggerisce in linea generale, nella scelta delle alberature previste per la mitigazione e schermatura degli interventi e per piantumazione dei parcheggi, di privilegiare specie autoctone e di utilizzare materiale vivaistico di adeguata dimensione e di verificata provenienza e rispondenza ai requisiti fitosanitari, prevedendo precisi indici di copertura vegetale.

Distinti saluti

Livorno, 10/01/2019

Il Responsabile del Supporto Tecnico

Ing. D.A. Spinazzola

in sost. La Responsabile del Dipartimento

Dr Chim Lucia Rocchi¹

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993

Chiudi

Visualizzazione Protocollo

Registro REGISTRO GENERALE Sezione SEZIONE GENERALE
Protocollo 2019/310 del 11/01/2019 (ARRIVO)
Tipo Doc. LETTERA GENERICA Tramite POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Oggetto DOCUMENTO PRELIMINARE PER PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA L.R. 12 FEBBRAIO 2010, N. 10 E S.M.I. "VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE CON DESTINAZIONE PRODUTTIVA E COMMERCIALE IN BIBBONA, LOCALITÀ "IL MANNAIONE" - UTOE 1C3 SCHEDA NORMATIVA 3". PARERE IN MERITO (#ARPAT_PROTGEN\2019\2043\223223)

Classifica 0603 Edilizia privata
Fascicolo

Mittente Note
(000000098) ARPAT DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI LIVORNO
VIA MARRADI, 114 Loc. LIVORNO
arpat.protocollo@postacert.toscana.it

Smistato a

Mittente Destinatario Note
PROTOCOLLO Area Edilizia Privata Inserimento Protocollo
il 11/01/2019

Si prega di inviare a questo indirizzo solo documentazione formale da assoggettare al protocollo maggiore dettagli vedere la pagina https://addons.mozilla.org/it/thunderbird/addon/thunderbird-pec) installato il componente Thunderbird e che sia disattivato (OFF) il controllo sui file P7M (per

Se il file Thunderbird per aprire la P7M e non vedete i nostri allegati, verificatelo che sia Allegato Nome File
DOCUMENTO ORIGINALE - https://www.arpat.toscana.it/area-edilizia-privata/verifica-2374516-5060557-2019-01-11-11-01-2019

Per aprire i file firmati digitalmente con Thunderbird P7M è possibile usare uno dei software gratuiti (DigiSigna, ArubaSign, FirmaOk, ecc.) indicati dall'agenzia per l'Italia digitale alla pagina ALLEGATO 1
legge.
ARPAT predispone i propri documenti in originale informatico sottoscritto digitalmente ai sensi di

ATTENZIONE:

PARERE IN MERITO.

BIBBONA, LOCALITÀ "IL MANNAIONE" - UTOE 1C3 SCHEDA NORMATIVA 3".
LOTTIZZAZIONE CON DESTINAZIONE PRODUTTIVA E COMMERCIALE IN
DELL'ART. 22 DELLA L.R. 12 FEBBRAIO 2010, N. 10 E S.M.I. "VARIANTE AL PIANO DI
ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) AI SENSI DI
DOCUMENTO PRELIMINARE PER PROCEDURA DI VERIFICA DI

Si trasmette il documento protocollo ARPAT n. 2019/0002043 del 10/01/2019, avente ad oggetto
Ambiente - Condoni Edilizi - Abusi Edilizi
Edilizia Privata - Urbanistica - Demanio Marittimo
AREA 4 "EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA"
comune di Bibbona

Allega: parere assog. a VAS PdL Mannaione Bibbona.pdf; p7m; segnatura.xml
A: <comune.bibbona@pec.it>
Data: giovedì 10 gennaio 2019 13:30
Oggetto: DOCUMENTO PRELIMINARE PER PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA L.R. 12 FEBBRAIO 2010, N. 10 E S.M.I. "VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE CON DESTINAZIONE PRODUTTIVA E COMMERCIALE IN BIBBONA, LOCALITÀ "IL MANNAIONE" - UTOE 1C3 SCHEDA NORMATIVA 3". PARERE IN MERITO (#ARPAT_PROTGEN\2019\2043\223223)

Sandro Cerri

